



Sommario

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	2
COMUNICAZIONE DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DPI.....	4



CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stato riproposto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

Soggetti beneficiari

Sotto il profilo soggettivo, il credito di imposta per la sanificazione spetta ai soggetti:

- ✓ **esercenti attività d'impresa, arti e professioni;**
- ✓ **agli enti non commerciali;**
- ✓ **agli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;**
- ✓ **alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale** ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

Tipologie di spese ammesse

Dal punto di vista oggettivo il credito spetta in relazione alle **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per le seguenti categorie:

- a) **la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale** e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) **la somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- c) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale**, quali **mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano **conformi ai requisiti essenziali** di sicurezza previsti dalla **normativa europea**;
- d) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- e) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera c), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano **conformi ai requisiti essenziali** di sicurezza previsti dalla **normativa europea**, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali **barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.**

Sotto il profilo temporale le spese devono essere state "sostenute" nel trimestre giugno-luglio-agosto 2021 e andranno pertanto individuate coi seguenti criteri di imputazione:

- ✓ **criterio di competenza per i soggetti in contabilità ordinaria;**



- ✓ criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata ed esercenti arti e professioni;
- ✓ rilevanza della data di registrazione del documento contabile per le imprese minori che abbiano optato per l'articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973.

Misura dell'agevolazione

L'art. 32 D.L. 73/2021 riconosce **il credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione e acquisto DPI fino ad un massimo di 60.000 Euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Trattamento fiscale del credito di imposta

Il credito d'imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IRAP e la detassazione del credito d'imposta non influenza il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRPEF ed il prorata di deducibilità dei costi (art. 109, comma 5, Tuir).

Fruizione dell'agevolazione

il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;**
- in **compensazione nel Mod. F24**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 12 novembre 2021, con il quale sarà definito l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.

In particolare, con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- ✓ il Mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), il codice tributo sarà istituito l'apposito con prossima risoluzione;
- ✓ non operano i limiti di:
 - € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis");
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

**COMUNICAZIONE DELLE SPESE DI SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DPI**

Al fine di determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili stanziata in Euro 200 milioni per l'anno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito modello (con le relative istruzioni) con cui il beneficiario del predetto credito d'imposta deve comunicare l'ammontare delle spese agevolabili.

**COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE
E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

BENEFICIARIO	Codice fiscale	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale	Codice carica
SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021	,00
	Credito d'imposta	,00
RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili)	
SOTTOSCRIZIONE	Data giorno mese anno	FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato	
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

Termini e modalità di invio

La comunicazione va presentata **dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021:**

- utilizzando l'apposito modello denominato "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione";
- **esclusivamente in via telematica**, utilizzando il **servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline)** direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta attestante la presa in carico / scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. Nel predetto periodo (4.10 - 4.11.2021) il beneficiario può:



- inviare una nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza, in quanto l'ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le precedenti;
- presentare una rinuncia integrale al credito d'imposta comunicato in precedenza.

Beneficiario

Nel riquadro "BENEFICIARIO" va indicato il codice fiscale del beneficiario del credito d'imposta "adeguamento ambienti di lavoro" e/o "sanificazione e acquisto DPI".

Rappresentante firmatario della comunicazione

Nel riquadro "RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE" del modello in esame va riportato:

- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale del soggetto che ne ha la rappresentanza legale (ad esempio, amministratore unico della società), indicando il codice "1" nel campo "Codice carica";
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante di minore / interdetto, indicando il codice "2" nel campo "Codice carica".

Spese per la sanificazione/ acquisto DPI e credito di imposta

Nel riquadro in oggetto vanno indicati le seguenti indicazioni:

Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021	Ammontare complessivo delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Credito d'imposta	30% delle predette spese agevolabili, nel limite massimo di € 60.000.

Rinuncia

Come sopra accennato, il beneficiario può rinunciare all'agevolazione. In tal caso:

- vanno compilati soltanto i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario / eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato);
- la rinuncia:
 - riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta;
 - può essere inviata nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.